

**LA DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO
NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.
LA CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN
CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN
SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO (IAS 27,
IAS 28, IAS 31).**

DI ANTONIO TESSITORE

1. *PREMESSA.*
2. *I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IN
CONFORMITÀ AI PRINCIPI IAS/IFRS.*
3. *L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.*
4. *LE METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
IN SOCIETÀ CONTROLLATE E IN SOCIETÀ A CONTROLLO
CONGIUNTO. LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ESCLUSE
DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.*
5. *IL BILANCIO SEPARATO: CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPA-
ZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E
IN SOCIETÀ COLLEGATE.*

VERONA, MAGGIO 2005

1. PREMESSA.

1.1 La problematica attinente alla rilevazione delle partecipazioni assume connotati e prospetta soluzioni diverse in funzione della tipologia dei bilanci nei quali le partecipazioni trovano rappresentazione.

Si ritiene perciò opportuno premettere un breve richiamo ai contenuti propri del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato cui si aggiunge la tipologia del bilancio separato, finora sconosciuta alla tradizione contabile del nostro Paese.

1.2 Sotto il profilo tecnico-aziendale, la contrapposizione tra “*bilancio di esercizio*” e “*bilancio consolidato*” non è del tutto appropriata, essendo il bilancio consolidato costruito mediante la tecnica o procedura di consolidamento dei bilanci di esercizio delle imprese di gruppo¹. Il bilancio consolidato appartiene, perciò, alla specie dei bilanci di esercizio di secondo livello, mentre i bilanci di esercizio delle imprese incluse nell’area di consolidamento (primo livello) forniscono i dati elementari e le informazioni di base che la procedura di consolidamento rielabora congiuntamente alle informazioni trasmesse dalla controllante che redige il bilancio consolidato.

Avuto riguardo al procedimento di costruzione del bilancio di gruppo, sembrerebbe più corretta la distinzione tra “*bilancio di singola impresa*” e “*bilancio consolidato*”, entrambi appartenenti alla categoria dei bilanci di esercizio di imprese in funzionamento, questi sì contrapposti alla eterogenea categoria dei bilanci straordinari o speciali.

Sotto l’aspetto funzionale, la distinzione tra *bilancio di esercizio* e *bilancio consolidato* è fondata sulla diversa funzione informativa riconosciuta al bilancio consolidato rispetto a quella attribuita al

¹ In questo scritto si usano indifferentemente i termini “*società*”, “*impresa*”, “*entità*”.

bilancio di esercizio sia della società o entità che redige il bilancio consolidato sia delle singole imprese appartenenti al gruppo.

Nella vigente normativa, il bilancio consolidato, pur essendo parte integrante dell'*iter* procedimentale previsto per il bilancio di esercizio², non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, approvazione che la legge impone solo al bilancio di esercizio.

Dal punto di vista funzionale, quindi, la distinzione tra *bilancio di esercizio*, talvolta impropriamente detto bilancio civilistico, e *bilancio consolidato* appare corretta.

Considerazioni diverse vanno fatte con riferimento ai principi contabili internazionali emanati dallo IASB³. Nel corpus dei principi IAS/IFRS e delle relative interpretazioni non esiste una trattazione specifica riguardante il bilancio di esercizio ed una relativa al bilancio consolidato. Il Principio IFRS 3 - *Aggregazioni aziendali* - nell'Allegato A, che è parte integrante del principio stesso, specifica che:

“L'entità che redige il bilancio può essere una singola entità o un gruppo costituito da una controllante e da tutte le sue controllate”.

I principi stessi prevedono poi un solo caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato da parte della controllante interamente o parzialmente posseduta da altra entità del gruppo che

² L'*iter* procedimentale di predisposizione del bilancio consolidato prevede: l'invio agli organi di controllo congiuntamente al bilancio di esercizio; il deposito presso la sede della società; la pubblicazione mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. In tal senso: G.E. Colombo – G.B. Portale, *Trattato delle Società per azioni*, UTET, Torino, 1994, pp. 635-636.

³ Lo IASB (International Accounting Standards Board) è l'organismo istituito il 1° aprile 2001 dalla Fondazione IASC (International Accounting Standards Committee) preposto alla formulazione, discussione ed approvazione dei principi contabili internazionali che hanno cambiato la loro denominazione da IAS (International Accounting Standards) a IFRS (International Financial Reporting Standards).

L'acronimo IAS designa i principi contabili emanati prima della riforma del 2001; l'acronimo IFRS designa, invece, i principi emessi o revisionati dallo IASB, i quali progressivamente sostituiranno i principi IAS.

Per una chiara composizione degli Organismi contabili internazionali ed italiani, si consulti utilmente: F. Dezzani, *Principi civilistici e principi IAS/IFRS – gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa c.i.*, n. 9/2004, pp. 1317-1322.

redige il bilancio consolidato, in presenza delle condizioni che saranno specificate di seguito.

Come si vede la distinzione tra “*bilancio di esercizio*” e “*bilancio consolidato*” o l’*assenza di distinzione* si fonda su elementi sostanziali e risponde a motivazioni ben precise.

Per uniformare il linguaggio tecnico a quello invalso nella prassi e utilizzato dal legislatore, nel presente scritto viene accettata la distinzione corrente tra “*bilancio di esercizio*” e “*bilancio consolidato*”, con l’avvertenza però che il bilancio di esercizio è sinonimo di bilancio di una singola impresa o di una società o di un’entità economica e che il bilancio consolidato è anch’esso un bilancio di esercizio, anzi nell’ottica dell’investitore è il solo bilancio che dà informazioni significative e rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un’impresa che controlla altre entità economiche.

Talvolta il bilancio di esercizio di una singola impresa viene denominato anche “*bilancio individuale*” per distinguerlo dal “*bilancio consolidato*”. E’ necessario però tenere presente che anche il “*bilancio separato*”, trattato nel successivo paragrafo 5 del presente scritto, è il bilancio di una singola società o impresa o entità, ma non è assimilabile *tout court* al “*bilancio individuale*”, a motivo del diverso trattamento contabile riservato alle partecipazioni in esso rappresentate.

- 1.3 Nel bilancio consolidato il problema è quello di identificare e quindi applicare la procedura di consolidamento con la quale si sostituisce il valore delle partecipazioni di controllo, esclusivo o congiunto, con i valori delle attività e passività cui esse sono correlate, previa eliminazione delle partite infragruppo; mentre per le partecipazioni

non incluse nell'area di consolidamento occorre individuare ed applicare specifici criteri di valutazione.

Diverso è il contesto e quindi le soluzioni da adottare per la classificazione e la valutazione delle partecipazioni nel *bilancio individuale*; ancora diverse sono le soluzioni da adottare per la valutazione delle partecipazioni in un "*bilancio separato*".

1.4 La problematica valutativa delle partecipazioni affrontata nel presente scritto è limitata al bilancio consolidato e al bilancio separato redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare i temi trattati riguardano:

- a) l'identificazione dei soggetti che per obbligo o per scelta redigono il bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS (paragrafo 2);
- b) la delimitazione dell'area o perimetro di consolidamento e la descrizione dei metodi in base ai quali vengono consolidate le partecipazioni di controllo esclusivo o congiunto, nonché il criterio di valutazione delle partecipazioni non incluse nell'area di consolidamento (paragrafi 3 e 4);
- c) la contabilizzazione delle partecipazioni nelle società che redigono il bilancio separato (paragrafi 5).

Le fonti normative di riferimento sono:

- il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, avente per oggetto l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- i principi IAS/IFRS e le relative interpretazioni adottate secondo la procedura indicata dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002, articolo 6, paragrafo 2⁴.

⁴ Condizione di applicabilità degli IAS/IFRS è la pubblicazione sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). Alla data del 10 febbraio 2005, sono stati adottati i seguenti Regolamenti della Commissione delle Comunità Europee (Ce):

2. I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.

2.1 La disciplina abilitata ad imporre la redazione del bilancio consolidato o ad esonerare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, nei termini che saranno successivamente precisati, è quella contenuta nel *“diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debba o meno redigere i conti consolidati”*⁵.

In tal senso, il Principio IAS 27 – *Bilancio consolidato e separato* – non prescrive ad alcun soggetto di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio separato, ma indica le modalità di preparazione e presentazione del bilancio consolidato e separato; lo IAS 27, par. 1, precisa solo che il Principio *“deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione nei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo”*, laddove, si è già ricordato, l'entità

-
- **Regolamento n. 1725** del 29 settembre 2003, che adotta trentadue principi contabili internazionali, esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (Ce) n. 1606/2002, e le relative interpretazioni. Il Regolamento (Ce) n. 1725 non ha recepito i principi IAS 32 e 39 e le interpretazioni Standing Interpretations Committee (SIC) 5-16-17 riferiti agli strumenti finanziari che al tempo della sua approvazione erano in corso di modifica;
 - **Regolamento n. 707** del 6 aprile 2004, che ha modificato parzialmente il Regolamento (Ce) n. 1725, a seguito della sostituzione da parte dello IASB dello SIC 8 “Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento” con l’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”;
 - **Regolamento n. 2086** del 19 novembre 2004, che adotta lo IAS 39, relativo alla contabilizzazione degli strumenti finanziari;
 - **Regolamento n. 2236** del 29 dicembre 2004, che adotta gli IFRS 1 e da 3 a 5, gli IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dei SIC 9, 22, 28 e 32;
 - **Regolamento n. 2237** del 29 dicembre 2004, che adotta lo IAS 32 e l’IFRIC 1. [L’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) ha sostituito il precedente SIC, a partire dall’aprile 2001];
 - **Regolamento n. 2238** del 29 dicembre 2004, che recepisce l’IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33;
 - **Regolamento n. 211** del 4 febbraio 2005, che ha recepito l’IFRS 2 *“Pagamenti basati su azioni”*.

Utile ai fini di una lettura sistematica dei principi IAS/IFRS è la “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)” predisposta in bozza finale modificata del 10 maggio 2005 dall’Organismo Italiano di Contabilità.

⁵ In tal senso *“Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati”*, Bruxelles, novembre 2003.

che redige il bilancio può essere una sola entità o un gruppo costituito da una controllante e da tutte le sue controllate.

Da qui nasce il problema del coordinamento tra la normativa nazionale dei bilanci e quella emanata dallo IASB e adottata dalla Comunità Europea.

In via preliminare è opportuno precisare quale sia il momento di intersezione tra le due normative, cioè il momento a partire dal quale la disciplina di redazione dei bilanci, sia individuali o separati sia consolidati, ricade esclusivamente nella sfera dei principi IAS/IFRS, venendo a cessare ogni riferimento alla specifica normativa nazionale. Si ritiene che il punto di separazione tra le due normative sia segnato dall'identificazione, operata in base alla normativa nazionale, delle società obbligate a redigere o che, per scelta, decidono di predisporre e pubblicare i bilanci adottando la normativa IAS/IFRS.

- 2.2 In base a questa indicazione, l'individuazione dei soggetti obbligati, esclusi o autorizzati a redigere i bilanci in base ai principi contabili IAS/IFRS è regolata dalla legge e precisamente, in origine, dal D. Lgs. n. 127/91 e successive modifiche, e per quel che riguarda la specifica normativa da applicare per la redazione degli stessi dal Regolamento (CE)⁶ n. 1606/02, art. 4, e dal D. Lgs. n. 38/05 che ha attuato tale Regolamento relativamente alle opzioni consentite agli Stati membri.

⁶ Il Regolamento è un atto giuridico di portata generale, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'art. 4 del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 prescrive che «... per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro consolidati conformemente ai principi contabili internazionali ...».

La Direttiva è uno strumento legislativo di coordinamento finalizzato al riavvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune. A differenza del Regolamento, la Direttiva non possiede efficacia normativa diretta, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta al risultato da raggiungere, fermo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. In altri termini la direttiva, per divenire efficace

Il combinato disposto delle norme contenute in queste fonti consente di tracciare l'articolato quadro dei soggetti che debbono, non possono o possono, per libera scelta, adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la preparazione e pubblicazione dei bilanci finora redatti in base alla normativa nazionale (LUCIDO N. 1).

Limitatamente al bilancio consolidato, il LUCIDO N. 2 indica quali sono i soggetti obbligati ad applicare o che comunque possono, se questa sarà la loro scelta, applicare i principi contabili internazionali per la redazione dei conti di gruppo, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

Con riferimento ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, occorre distinguere:

1. il caso delle imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni, ai sensi del D. Lgs. 127/91, art. 27, comma 1;
2. il caso di imprese sottocapogruppo in presenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 127/91, art. 27, commi 3-4-5.

Il primo caso ricade sotto la disciplina nazionale, in quanto non si è realizzato il punto di aggancio al sistema dei principi contabili internazionali.

Il secondo caso di esonero, previsto dalla disciplina nazionale in termini alquanto diversi da quelli disciplinati dai principi IAS/IFRS, opera all'interno di questi principi contabili. L'aggancio ai principi IAS/IFRS è stato realizzato nel momento in cui è sorto l'obbligo, in virtù del Regolamento (CE) 1606/02 o della normativa nazionale, o per scelta libera dei soggetti che redigono il bilancio consolidato di applicare la normativa IAS/IFRS. Pertanto a questi soggetti si applica il **solo caso di esonero** nei termini previsti dallo IAS 27, par. 10, riguardante una controllante, a sua volta interamente controllata o

controllata parzialmente da un'altra entità che redige il bilancio consolidato (LUCIDO N. 3).

L'esercizio dell'opzione è soggetta a quattro condizioni:

- a) gli eventuali azionisti terzi sono stati informati del fatto che la controllante non redige il bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;
- b) gli strumenti finanziari [di capitale o di debito] non sono quotati in un mercato regolamentato (compresi un mercato ristretto o i mercati locali o regionali);
- c) la controllante non ha depositato il proprio bilancio, né ha avviato alcun processo di deposito, presso una Commissione per la Borsa Valori o altro simile organismo, al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;
- d) la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia redige il bilancio consolidato in conformità ai principi IAS/IFRS.

La controllante che fruisce dell'esenzione deve indicare (LUCIDO N. 4) nel proprio bilancio separato⁷ (IAS 27, par. 41):

- a) il fatto che:
 - il bilancio è un bilancio separato;
 - si è optato per l'esenzione dal consolidamento;
 - la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha redatto il bilancio consolidato in conformità ai principi IAS/IFRS;
 - l'indirizzo presso il quale è disponibile tale bilancio consolidato;
- b) l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità controllate, da sola o congiuntamente ad altri, nelle società collegate, specificando la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede

⁷ Il bilancio separato è trattato nel paragrafo 5 di questo scritto.

legale, la percentuale di capitale posseduta e, se diversa, la percentuale di voti esercitabili in assemblea;

c) la descrizione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel precedente punto b).

2.3 Il caso di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato non crea una situazione di carenza informativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo, sia a motivo dell'esistenza dei conti consolidati presentati dalla capogruppo o dalla controllante principale o da altra controllante intermedia della controllante, sia per la disponibilità del bilancio separato che contiene ulteriori informazioni sulle scelte e convenienze di gruppo.

3. L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

3.1 Le considerazioni fin qui svolte si applicano, *a fortiori*, anche ai fini dell'identificazione delle società o imprese da includere nell'area di consolidamento. Nel linguaggio dei principi contabili internazionali, l'espressione "*area o perimetro di consolidamento*" non ha il significato pregnante che riveste nella normativa nazionale, che prevede un'articolata casistica di società da escludere obbligatoriamente o in via facoltativa dal consolidamento⁸. Da qui il problema di delimitare le società da includere e quelle da escludere dall'area di consolidamento, con le conseguenze che si riflettono sull'adozione delle procedure di consolidamento.

⁸ Il D. Lgs. n. 127/1991, art. 28 comma 1 e comma 2, prevede un caso di esclusione obbligatoria (imprese che svolgono un'attività eterogenea) e ben quattro casi di esclusione facoltativa:

1. irrilevanza dell'inclusione;
2. restrizioni nell'esercizio del controllo;
3. impossibilità ad ottenere informazioni;
4. possesso di azioni o quote di capitale a scopo di successiva alienazione.

Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti (Ce) n. 2238/2004 e n. 2236/2004, lo IAS 27 non prevedeva casi di esclusione facoltativa, ma regolamentava l'ipotesi 4 come unico caso di esclusione obbligatoria. Con la pubblicazione del Regolamento n. 2236/2004, anche l'unico caso di esclusione obbligatoria è stato eliminato, sicché per essere conforme ai principi IAS/IFRS il bilancio consolidato deve includere i bilanci di tutte le controllate, senza alcuna esclusione.

Il Principio IAS 27, par. 12, afferma perentoriamente:

“ Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante() .*

() Se, al momento dell’acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all’IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, deve essere contabilizzata in conformità con tale Principio” .*

3.2 La nozione di controllo è l’elemento decisivo ai fini della delimitazione dell’area di consolidamento; essa è definita dallo IAS 27, par. 4, come

“ potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività” .

Il concetto di controllo accolto dai principi IAS/IFRS è molto estensivo (LUCIDO N. 5), perché comprende sia il controllo di diritto sia quello di fatto, secondo cui si presume vi sia il controllo anche quando la capogruppo pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea (IAS 27, par. 13):

- a) controlla più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti il consiglio o altro organo di governo;
o in alternativa
- d) ha il potere di indirizzare la maggioranza dei voti in tali organi.

L’unico elemento decisivo per decidere se un’impresa vada inclusa o esclusa dall’area di consolidamento è l’esistenza o la perdita del controllo. A questo riguardo, lo IAS 27, par. 21, precisa che

“ una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenere i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un’ autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale”.

I principi IAS/IFRS e le relative interpretazioni impongono il consolidamento anche delle Società a Destinazione Specifica (SDS) quando (SIC - 12, par. 8)

“ la sostanza economica della relazione tra un’impresa e una SDS indica che la SDS è controllata dall’impresa”.

Il controllo può originare (SIC – 12, par. 9) dalla predeterminazione delle attività delle SDS (operante con “autopilota”), anche nei casi in cui *“un’impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione contestuale di tutti i fattori rilevanti”.*

3.3 Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la modificazione dell’area di consolidamento nella successione degli esercizi e le conseguenti comparazioni dei valori rappresentati nel bilancio consolidato.

Le cause delle variazioni possono essere determinate dai seguenti fattori:

1. gli acquisti e le vendite delle partecipazioni durante il periodo contabile;

2. la perdita di controllo o il raggiungimento di maggioranze nuove.

Significativi, ai fini della comparazione tra bilanci consolidati nella successione degli esercizi, sono i casi di variazione delle percentuali di possesso delle partecipazioni dovute alle seguenti circostanze:

- acquisto di azioni proprie da parte delle controllate;
- vendita (in permanenza di controllo) di azioni della controllata da parte della capogruppo;
- emissione da parte della controllata di nuove azioni non sottoscritte proporzionalmente dalla controllante e dalle minoranze.

Le circostanze che possono modificare l'area di consolidamento, avuto riguardo agli effetti che esse determinano nella composizione dei valori e nella struttura dei conti consolidati, devono essere adeguatamente indicate e commentate nella nota integrativa.

Ai fini della comparabilità dei bilanci consolidati di uno stesso gruppo nella successione degli esercizi, diventa necessario costruire un prospetto di raccordo con il bilancio consolidato del precedente esercizio, che metta in luce sia la variazione subita dall'area di consolidamento sia i riflessi che tale variazione ha determinato nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati⁹.

4. LE METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E IN SOCIETÀ A CONTROLLO CONGIUNTO. LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ESCLUSE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

4.1 Per favorire una più immediata comprensione delle scelte operate dai principi IAS/IFRS riguardo ai metodi di consolidamento delle partecipazioni detenute dalla controllante che redige il bilancio

⁹ Lo IASB ha allo studio un progetto di intervento volto a disciplinare gli effetti degli incrementi e dei decrementi delle quote di possesso di partecipazioni “senza perdita di controllo” e con “perdita di controllo”, con diversificati effetti sui conti consolidati.

consolidato, può essere utile richiamare le diverse soluzioni di consolidamento dei valori patrimoniali (attività, passività, patrimonio netto) e reddituali (ricavi e costi di competenza) accolte nei Principi IAS 27 e IFRS 3.

Il LUCIDO N. 6 presenta quattro diversi metodi di consolidamento dei valori patrimoniali della capogruppo (M) e della controllata (F); che prospettano situazioni patrimoniali diverse per ammontare di attività, passività e patrimonio netto consolidati:

1. il metodo, denominato di integrazione globale, è riconducibile alla cosiddetta “*teoria della entità*”;
2. il metodo, pur esso denominato di integrazione globale, è riconducibile alla “*teoria della capogruppo*”;
3. il metodo di integrazione proporzionale è riconducibile alla “*teoria della proprietà*”;
4. il metodo della “*equivalenza*” consiste nel commisurare il valore della partecipazione alla quota corrispondente di patrimonio netto della società partecipata.

I primi tre metodi realizzano un consolidamento analitico, il quarto un consolidamento sintetico.

I metodi presentati nel grafico di cui al LUCIDO N. 6 esprimono modi diversi di interpretare il gruppo e quindi il bilancio consolidato di gruppo; non di meno, la normativa sul bilancio consolidato e la prassi utilizzano le diverse modalità di consolidamento, congiuntamente, nella redazione di uno stesso bilancio consolidato, si intende **in ambiti diversi di applicazione**, con riferimento alle diverse situazioni di controllo esclusivo o congiunto o di collegamento.

4.2 L'ipotesi formulata nel grafico prevede che:

- la Società madre (M) detenga una partecipazione nella controllata (F) pari al 60% del capitale sociale di (F);
- i valori delle aree di attività, passività e patrimonio netto sia di (M) sia di (F) non riflettano operazioni di interscambio tra le due società o, se si vuole, i valori rappresentati siano già al netto delle rettifiche attinenti alle operazioni infragruppo;
- le soluzioni 1, 2 e 3 siano costruite eliminando, da un lato, il valore della partecipazione di (M) in (F) e la corrispondente quota di patrimonio netto di (F), dall'altro, sommando i valori delle attività e passività di (M) con quelle di (F), queste ultime rivalutate secondo le diverse ipotesi formulate rispettivamente nelle soluzioni 1, 2 e 3;
- l'eccedenza del costo della partecipazione nella società (F), rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto di (F), sia attribuibile al maggior fair value delle attività e passività di (F) rispetto ai valori contabili ante acquisizione del controllo;
- la soluzione 4 prevede, invece, l'adeguamento del valore della partecipazione in (F) detenuta da (M) alla quota corrispondente del patrimonio netto di (F).

4.2.1 Il bilancio consolidato, secondo la **soluzione 1**, è riferito ad un'entità *economica* alla quale sono interessate due categorie di proprietari: gli azionisti che detengono il controllo e gli azionisti di minoranza.

Nel processo di consolidamento, le attività, le passività e le passività potenziali dell'acquisita sono valutate, alla data di acquisizione del controllo, ai relativi fair value a tale data, nella loro entità complessiva non limitata all'equity ratio della controllante.

Anche il conto economico accoglie l'intero ammontare dei componenti positivi e negativi di reddito conseguito dalle controllate medesime,

previa rettifica degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo.

Il bilancio consolidato, redatto in base al metodo di consolidamento integrale, mette in luce le quote di patrimonio netto e reddito di gruppo di pertinenza sia della controllante sia delle minoranze presenti nelle controllate, espresse entrambe a valori “*fair*” all’epoca dell’acquisizione del controllo e tenuto conto delle variazioni intervenute in epoche successive.

4.2.2 Il bilancio consolidato, secondo la **soluzione 2**, è riferito agli azionisti della capogruppo ed evidenzia la totalità delle attività e passività detenute dalle società controllate (da qui la qualificazione di metodo integrale), con la rivalutazione parziale delle **sole** attività e passività di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza delle minoranze sono evidenziate nello stato patrimoniale consolidato a valori contabili all’epoca dell’acquisizione del controllo e sono assimilate a un “debito” del gruppo; la differenza di consolidamento di pertinenza degli azionisti di minoranza è, di conseguenza, sempre e necessariamente nulla.

Il risultato economico consolidato mette in luce la quota di competenza della controllante rispetto al risultato complessivo.

4.2.3 Il bilancio consolidato, secondo la **soluzione 3**, esprime i valori delle attività e delle passività e il risultato economico di pertinenza della sola capogruppo.

L’applicazione del metodo proporzionale comporta la sostituzione del valore delle partecipazioni detenute dalla controllante con la quota proporzionata al saggio di interessenza nelle attività e passività delle imprese controllate e, nel conto economico, la sostituzione della quota di risultato di pertinenza della controllante con la quota,

proporzionata al saggio di interessenza, dei componenti positivi e negativi di reddito nelle imprese controllate.

Anche gli utili o le perdite derivanti da operazioni infragruppo sono rettificati in base al saggio di interessenza della capogruppo.

In presenza di partecipazioni non totalitarie, il metodo proporzionale comporta l'esclusione dal bilancio consolidato delle quote di patrimonio netto e di reddito di pertinenza delle minoranze.

4.2.4 Il consolidamento sintetico, secondo la **soluzione 4**, si attua mediante la valutazione delle partecipazioni di controllo in base al criterio del patrimonio netto; esso porta ad un risultato analogo a quello ottenuto con il metodo dell'integrazione proporzionale: il patrimonio netto e il reddito netto di esercizio evidenziano **esclusivamente** i valori patrimoniali e reddituali di pertinenza della controllante. L'obiettivo è conseguito assegnando alla partecipazione il valore della frazione, in base al saggio di interessenza, del patrimonio netto della controllata determinato su basi consolidate e iscrivendo nel conto economico tra i proventi (oneri) finanziari la quota di risultato economico di pertinenza della controllante.

4.3 I valori rappresentati nello stato patrimoniale in presenza di partecipazioni di controllo non totalitarie assumono una diversa dimensione di valore:

- il consolidamento secondo il *metodo integrale con rivalutazione globale* consente di esprimere i valori di patrimonio netto comprensivi delle quote di pertinenza delle minoranze, pur esse valutate a fair value all'epoca di acquisizione del controllo;
- il consolidamento in base al *metodo integrale con rivalutazione parziale* porta ad esprimere i valori patrimoniali comprensivi delle

quote di pertinenza delle minoranze, valutate però in base ai valori contabili all'epoca di acquisizione del controllo.

I metodi di consolidamento *proporzionale* e di *patrimonio netto* offrono una diversa configurazione dei conti di gruppo:

- a) entrambi, a parità di ipotesi di stima dei valori e di procedure utilizzate, conducono ad una stessa misura di patrimonio netto e ad uno stesso risultato economico di gruppo;
- b) il metodo proporzionale ricomprende nei conti consolidati solo i valori delle attività, delle passività e dei componenti di reddito di pertinenza della controllante, ad esclusione dei valori di pertinenza delle minoranze;
- c) il metodo del patrimonio netto esclude dalle attività e passività e dai componenti di reddito consolidati i valori espressi nei bilanci delle società controllate ed ingloba nel valore delle partecipazioni, non consolidate per via analitica, la differenza di valore del patrimonio netto delle controllate di pertinenza della controllante.

Si tratta ora di specificare in quali ambiti le metodologie di consolidamento, brevemente richiamate, vengono utilizzate nella procedura di consolidamento stabilita dai Principi IAS 27, IAS 31, integrati dalle Interpretazioni SIC 12 e 22, e dall'IFRS 3¹⁰.

La normativa nazionale e i principi contabili internazionali, nel regolamentare le procedure di consolidamento, non fanno riferimento esplicito ad alcuna delle teorie prospettate, ma nel prescrivere le modalità tecniche di consolidamento delle partecipazioni di controllo, esclusivo o congiunto, adottano – in ambiti distinti – le soluzioni tecniche di consolidamento sintetizzate nel LUCIDO N. 6.

¹⁰ La composizione dell'area di consolidamento, definita dal numero e dalla specie delle entità da consolidare, controllate in via esclusiva o congiuntamente con altri investitori, facilita la comprensione

4.4 Le differenze più significative riscontrabili tra la normativa nazionale e quella dei principi contabili internazionali sono da ricondurre alle modalità di determinazione ed imputazione delle differenze tra il costo delle partecipazioni di controllo acquisite dalla capogruppo e l'interessenza nel patrimonio netto delle entità controllate, nelle sue componenti di capitale sociale, sovrapprezzi, riserve, utili e perdite riportate a nuovo, risultato di esercizio conseguito fino all'epoca di ottenimento del controllo.

I due valori, dal cui confronto scaturiscono le differenze di consolidamento (in prima approssimazione il costo della partecipazione e la quota corrispondente del patrimonio netto della controllata), traggono origine e trovano formazione in ambienti diversi: la prima grandezza ha natura di prezzo negoziato ed esprime il costo di acquisto della partecipazione di controllo; la seconda ha origine contabile ed esprime il valore del patrimonio netto determinato in base ad un definito sistema di principi contabili.

L'assestamento di questi due valori occupa un posto centrale nel processo di costruzione del bilancio consolidato; le diverse soluzioni tecniche adottabili possono condizionare in misura rilevante l'entità e la composizione del patrimonio netto e del risultato economico consolidati non solo dell'esercizio del primo consolidamento, ma anche dei successivi esercizi.

La normativa nazionale sul bilancio consolidato utilizza, nella procedura di consolidamento, le **soluzioni 2 - 3 - 4**, indicate nel LUCIDO N. 6; mentre i principi contabili internazionali adottano congiuntamente, sebbene in ambiti differenti, le **soluzioni 1 - 3 - 4**.

delle opzioni contenute nei principi contabili riguardanti la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese e i collegati trattamenti contabili di riferimento.

4.5 Lo IAS 27, par. 22, prescrive che, nella redazione del bilancio consolidato

“l’entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi”, previa eliminazione del “valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo”.

E’ questa la soluzione 1 del LUCIDO N. 6.

L’effetto di maggiore differenziazione, rispetto alla normativa nazionale, si manifesta proprio nella rettifica fondamentale tra *“valore delle partecipazioni”* e la *“parte corrispondente del patrimonio netto”*.

Il Principio IFRS 3 risolve alla radice alcuni problemi valutativi degli elementi patrimoniali della controllata, che la normativa nazionale affronta in sede di determinazione e allocazione delle differenze di consolidamento¹¹.

¹¹L’eliminazione dei valori che danno origine alle differenze positive e/o negative di consolidamento *“è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”*.

La VII Direttiva CEE n. 83/349, art. 19, comma 1, lett. a) consentiva agli Stati membri di autorizzare o prescrivere che l’eliminazione dei valori fosse fatta sulla base dei valori contabili esistenti *alla data in cui tale impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento*, oppure lett. b), *alla data di acquisizione delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisizione in date diverse, alla data in cui l’impresa è divenuta impresa figlia*.

Il legislatore italiano (D. Lgs. n. 127/1991, art. 33, comma 1) ha scelto la prima opzione, prescrivendo che l’eliminazione dei valori fosse fatta *“alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”*.

Diversa è la disciplina giuridica del bilancio consolidato dei gruppi bancari, che lascia l’opzione a chi redige i conti di gruppo di determinare le differenze di consolidamento alla data in cui l’impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisto della partecipazione, mentre la disciplina del bilancio consolidato delle imprese di assicurazione impone di determinare le differenze di consolidamento alla data di acquisto della partecipazione.

Il principio contabile 17 del CNDC-CNR, paragrafo 10.1, critica la norma sopra descritta, a motivo delle gravi distorsioni dei valori consolidati che si potrebbero determinare se la norma fosse interpretata letteralmente. Tuttavia il principio contabile 17 ritiene accettabile il disposto dell’art. 33, comma 1, *“anche se meno preferibile sotto l’aspetto tecnico”* rispetto all’alternativa b).

L'IFRS 3, par. 14, prevede come unico metodo di rilevazione il metodo dell'acquisto. L'applicazione del metodo prevede (par. 16):

- a) l'identificazione del soggetto che ha acquisito il controllo;
- b) la determinazione del costo di acquisto dell'aggregazione aziendale;
- c) l'allocazione, alla data di acquisizione del controllo, del costo dell'aggregazione aziendale correlato al fair value delle attività, delle passività e delle passività potenziali assunte.

Le differenze di valore di cui trattasi emergono dall'applicazione del punto c).

Il Principio IFRS 3, par. 36, prevede che l'acquirente debba allocare il costo dell'aggregazione aziendale acquisita, alle attività, passività e passività potenziali identificabili in base ai criteri di rilevazione indicati nello IFRS 3, par. 37.

Una volta identificati, gli elementi patrimoniali dell'azienda acquisita sono rilevati ai corrispondenti fair value, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall'IFRS 5, e valutate al fair value al netto dei costi di vendita¹².

Quanto al trattamento contabile della differenza di consolidamento, il D. Lgs. 127/91, art. 33, comma 2 e comma 3, prescrive che tale differenza sia imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

L'eventuale **residuo negativo** deve essere iscritto:

- nella "riserva di consolidamento", (voce di Patrimonio netto);
- ovvero nella voce "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", se dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli.

L'eventuale **residuo positivo** deve essere iscritto:

- nella voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" per essere poi ammortizzata secondo i criteri di ammortamento dell'avviamento;
- oppure portato esplicitamente in detrazione della "riserva di consolidamento" fino a concorrenza della medesima.

In nota integrativa vanno poi illustrati i criteri utilizzati per la formazione dei residui positivi e negativi e le variazioni significative che si sono manifestate rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.

¹² M. Casò, *Business Combinations*, Rivista Dottori Commercialisti, n. 3 – 2004, p. 700, commenta così il Principio enunciato nel testo: la disciplina introdotta dal Principio IFRS 3 "determinerà una maggiore trasparenza dei bilanci successivi ad un'acquisizione. La corresponsione al venditore di un importo a titolo di avviamento è infatti spesso dovuta anche alla presenza di beni immateriali adeguatamente apprezzati in sede di negoziazione. Tuttavia, la maggior parte di tali beni immateriali non trovano oggi adeguata rappresentazione nei bilanci post-acquisizione in quanto solo alcuni di essi, quale ad esempio un marchio

Le differenze, positive o negative, che emergono dal confronto tra il costo dell'aggregazione aziendale e l'interessenza dell'acquirente al fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, devono essere contabilizzate secondo i criteri previsti dal Principio IFRS 3, par. 51-57, trattati nel successivo punto 4.6.

4.6 Il Principio IFRS 3 prospetta una soluzione contabile delle “*eccedenze positive o negative*” tra costo di acquisizione del controllo e l'interessenza dell'acquirente al fair value netto degli elementi patrimoniali dell'entità acquisita in termini sostanzialmente diversi da quelli adottati dalla normativa nazionale.

In particolare, l'eccedenza positiva (LUCIDO N. 7), qualificata **avviamento**, viene rilevata come attività, misurata inizialmente al relativo costo di acquisizione espresso dalla differenza tra il costo dell'aggregazione aziendale acquisita e la quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili.

Il valore di avviamento rilevato tra le attività non è più sottoposto ad ammortamento (IFRS 3, par. 55); l'acquirente l'aggregazione deve però verificare annualmente se l'avviamento ha subito riduzioni di valore, o anche più frequentemente se specifici eventi e circostanze dovessero indicare o far sospettare la possibilità di riduzione di

detenuto dalla società acquisita e da questa non precedentemente rilevato in quanto generato internamente, possono essere iscritti nel bilancio dell'acquirente.

Tutti gli altri beni immateriali, pur da un punto di vista economico esistenti ed acquistati a titolo oneroso, sono complessivamente iscritti in bilancio a titolo di avviamento. In futuro invece essi troveranno adeguata rappresentazione contabile separatamente dal goodwill facilitando la comprensione e la valutazione da parte del lettore di bilancio dei contenuti economici della transazione realizzata.

Tuttavia, tale impostazione pone non poche sfide al redattore del bilancio e agli organi preposti al loro controllo. La determinazione dei valori dei beni acquisiti, soprattutto immateriali, richiederà infatti spesso l'adozione di tecniche di valutazione complesse, l'utilizzo di stime ed ipotesi altamente soggettive, e talvolta anche l'intervento di esperti esterni.

A ciò si aggiunga che le difficoltà non si esauriscono con la determinazione iniziale dei valori di iscrizione in bilancio al momento dell'acquisizione. Il problema non consiste unicamente nel valutare i beni immateriali acquisiti ma anche, e soprattutto, nel verificare e controllare nel tempo le stime effettuate in sede di acquisizione”.

valore, mediante la procedura di “*impairment test*” prevista dallo IAS 36 – *Riduzione di valore delle attività*.

In caso di perdita di valore, parziale o totale, la differenza tra costo e valore recuperabile del goodwill dovrà essere imputata a conto economico.

In caso di eccedenza negativa (LUCIDO N. 8), la differenza tra il fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili e il costo di acquisto dell’aggregazione:

- a) in prima battuta dovrà essere riconsiderata nei valori dei suoi elementi patrimoniali attivi e passivi;
- b) se e nella misura confermata tale differenza dovrà essere imputata in conto economico come “*provento*” nell’esercizio nel quale è avvenuta l’acquisizione.

La soluzione data dal Principio IFRS 3 al trattamento contabile del “***negative goodwill***”, insieme ad altri importanti capitoli riguardanti la procedura di consolidamento (ad esempio la rilevazione del goodwill di pertinenza delle minoranze), è ancora aperta, anche in seno allo IASB; il dibattito in corso prospetta soluzioni alternative a quella attualmente adottata dal Principio IFRS 3.

4.7 Il trattamento delle partecipazioni in entità a controllo congiunto è regolamentato dal Principio IAS 31 – *Partecipazioni in joint venture*.

Il par. 30 prevede che il partecipante debba rilevare la propria partecipazione in entità a controllo congiunto adottando come trattamento “*preferito*” il **consolidamento proporzionale** e come metodo alternativo il **metodo del patrimonio netto** descritto nel par. 38.

E’ questa la soluzione 3 del LUCIDO N. 6.

Nel caso si adotti il consolidamento proporzionale, lo IAS 31, par. 30 e 34, prevede l'utilizzazione di due schemi alternativi:

- a) secondo una prima modalità, la quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto viene sommata con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce;
- b) secondo una diversa modalità, le voci relative alla quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità economica a controllo congiunto vengono tenute distinte dalle voci del proprio bilancio.

L'identificazione separata delle voci interessate dal consolidamento proporzionale è preferibile a motivo della diversa qualità di controllo esercitato dal partecipante, rispetto alle entità controllate in via esclusiva.

Entrambi gli schemi di rilevazione conducono però ad un identico risultato economico e patrimonio netto consolidati.

Il trattamento contabile alternativo, che prevede la valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, pur offrendo una diversa rappresentazione contabile dei valori lascia inalterate le risultanze contabili, sia reddituali sia patrimoniali.

4.8 Le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto che si configura come un consolidamento sintetico. E' questa la soluzione 4 del LUCIDO N. 6.

Le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate tra le attività non correnti e trovano evidenza in una voce specifica; parimenti nel conto economico gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione delle partecipazioni a patrimonio netto vengono evidenziati in specifiche voci.

Lo IAS 28, par. 37, richiede poi un'ampia gamma di informazioni integrative dettagliatamente indicate.

4.9 Una categoria residuale è formata da partecipazioni e titoli azionari che non consentono di esercitare né un'influenza dominante né un'influenza notevole sulle partecipate.

I principi IAS/IFRS trattano la categoria residuale delle altre partecipazioni e titoli come “*strumenti finanziari*” disciplinati dagli IAS 32 e 39.

La problematica valutativa alquanto articolata non è oggetto di questo scritto.

5. IL BILANCIO SEPARATO: CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE.

5.1 Il bilancio separato (IAS 27, par. 4) pur essendo il bilancio di una singola impresa si differenzia dal bilancio individuale sia sotto un profilo soggettivo, cioè di chi lo redige, sia per quanto attiene alle modalità di rappresentazione delle partecipazioni in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (LUCIDI N. 9A-9B). I due profili sono strettamente collegati ed entrambi qualificano il bilancio separato.

Sotto l'aspetto soggettivo il bilancio separato è redatto:

a) da una società controllante che già redige il bilancio consolidato o da una controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto predisposto e presentato dalla capogruppo o da altra controllante principale o da qualsiasi controllante intermedia della controllante (IAS 27, par. 8);

b) da una società partecipante in entità a controllo congiunto, che già redige il bilancio consolidato con il metodo proporzionale o valuta le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 31 – *Partecipazioni in joint venture* – par. 5) ovvero da una società partecipante in entità a controllo congiunto esonerata dall'obbligo

di redigere il bilancio consolidato o di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 31, par. 6), in quanto il bilancio consolidato è predisposto e presentato da una controllante di livello superiore;

- c) da una società partecipante in una società collegata che valuta le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate* – par. 4) ovvero da una società partecipante in una società collegata esonerata dall'obbligo di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 28, par. 5), in quanto il bilancio consolidato è predisposto e presentato da una controllante di livello superiore.

Riguardo al profilo valutativo delle partecipazioni di qualunque specie, (in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate), esse sono valutate con criterio diverso dal metodo del patrimonio netto, in quanto le informazioni desumibili dai conti consolidati, con consolidamento analitico o sintetico, sono già disponibili nei bilanci predisposti e pubblicati dallo stesso soggetto o da controllanti di livello superiore.

In sede di redazione del bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, non classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, devono essere valutate: a) al **costo**, ovvero b) in **conformità allo IAS 39** (IAS 27, par. 37).

A ciascuna categoria deve essere applicato lo stesso criterio di valutazione (IAS 27, par. 37).

Le partecipazioni di qualunque specie, classificate come possedute per la vendita¹³, devono essere valutate **al minore tra il valore**

¹³ Un'attività per essere classificata per la vendita deve soddisfare i requisiti indicati ai paragrafi 6-12 dell'IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

contabile e il fair value, al netto dei costi di vendita (IFRS 5, par. 1 lett. a)).

5.2 Nella redazione del bilancio individuale, invece, le partecipazioni in entità a controllo congiunto e le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il **metodo del patrimonio netto** (in tal senso, IAS 31, par. 38 e IAS 28, par. 13).

5.3 In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (LUCIDO N. 10), il soggetto che redige il bilancio separato deve decidere se valutare le partecipazioni in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate con il metodo del costo o in conformità allo IAS 39.

In ogni caso le partecipazioni classificate come possedute per la vendita, in base all'IFRS 5, devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il fair value, al netto dei costi di vendita.

Nel caso la scelta del criterio di valutazione delle partecipazioni fosse il "costo", occorre specificare se, nel bilancio individuale o civilistico alla data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'impresa ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili, le partecipazioni della stessa specie sono state valutate con il metodo del costo o con il metodo del patrimonio netto.

Se l'impresa anche nel passato ha adottato il metodo del costo, eventuali differenze di valore potrebbero essere originate dalle rivalutazioni delle partecipazioni consentite da leggi speciali.

L'eliminazione della parte di rivalutazione presente nel valore contabile alla data di transizione dovrebbe essere effettuata in contropartita della voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze originate dalla transizione agli IAS.

Se invece le partecipazioni fossero valutate con il metodo del patrimonio netto, occorre ripristinare il valore di costo originario delle partecipazioni, al netto di eventuali svalutazioni per perdite di valore. Anche in questa ipotesi la differenza di valore rispetto al valore di iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2003 dovrà essere imputata alla voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze originate dalla transizione agli IAS.

Anche in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS, il soggetto che redige il bilancio separato non può adottare, all'interno di una stessa specie, l'uno o l'altro metodo di valutazione: alcune partecipazioni al costo e altre in conformità allo IAS 39,.

Nel bilancio individuale, invece, le partecipazioni in entità a controllo congiunto e le partecipazioni in società collegate sono valutate con il **metodo del patrimonio netto**.

- 5.4 In conclusione si può osservare che il bilancio separato fornisce ai terzi informazioni diverse e complementari rispetto a quelle trasmesse dal bilancio consolidato o dal bilancio individuale presentato dalle società che possiedono partecipazioni in imprese collegate e non sono controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti che a loro volta redigono il bilancio consolidato.

Quando una società presenta il bilancio separato significa che, relativamente a quella entità o gruppo, è già disponibile un bilancio in cui le partecipazioni o sono consolidate con **metodo analitico** o sono valutate con il **metodo del patrimonio netto**.

Il bilancio separato fornisce elementi di informazione riguardanti l'investimento operato con l'acquisto delle partecipazioni di diversa specie, le quali sono valutate con il metodo del costo o a fair value, mentre nel conto economico vengono rilevati i dividendi percepiti.

Nel sistema dei principi contabili IAS/IFRS e delle relative interpretazioni, il bilancio consolidato è il principale documento di informazione economico-finanziaria relativo all'economia e alle performance del gruppo, congiuntamente al bilancio separato che offre informazioni sull'investimento diretto in quote di capitale di rischio e sui proventi netti percepiti, informazioni queste complementari a quelle già contenute nel bilancio consolidato.

Nel sistema informativo nazionale, invece, il bilancio di esercizio, che è un bilancio individuale, seguita a rivestire il ruolo e a svolgere la funzione di strumento di comunicazione istituzionale rivolto alla totalità degli interlocutori aziendali, in primis gli azionisti e i creditori sociali, mentre il bilancio consolidato resta il documento preparato e presentato dalla capogruppo, o da altra controllante intermedia che lo redige, a corredo del proprio bilancio di esercizio.

Ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005

I.

Obbligo dal 2005

- A) **Bilancio consolidato** di:
- società quotate
 - società non quotate:
 1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 2. banche italiane
 3. società di assicurazioni
 4. altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

- B) **Bilancio individuale** di società di cui al pt. A) - tranne n. 3. -
(facoltà per il 2005)
- C) **Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

II.

Esclusione

- D) **Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.)
- E) **Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)

III.

Facoltà dal 2005

- F) **Bilancio consolidato** di società non quotate
- G) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A)
- H) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. F)

Facoltà da un esercizio successivo al 2005 (da indicare con D.M.)

- I) **Bilancio individuale** di società non quotate

Redazione del bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS

Obbligo dal 2005

- Società quotate
- Società non quotate:
 - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Facoltà dal 2005

- Società non quotate
 - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell’art. 2435 - *bis* C.C.)

CASO DI ESONERO

IAS 27 (par. 10)

**Controllante interamente o parzialmente posseduta da
altra entità che redige il bilancio consolidato**

condizioni

- a)** Gli eventuali azionisti terzi siano informati e non si oppongano.
- b)** Gli strumenti finanziari [di capitale e di debito] non siano quotati in un mercato regolamentato.
- c)** La controllante non abbia depositato, (né abbia in corso un processo di deposito), il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori, al fine di emettere strumenti finanziari sui mercati regolamentati.
- d)** La capogruppo o controllante intermedia rediga il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS.

vincoli da rispettare
IAS 27 (par. 41)

La controllante deve indicare nel proprio bilancio separato:

- a)** che il bilancio presentato è un bilancio separato - l'esercizio dell'opzione di esenzione - la ragione sociale, la sede legale della "controllante" che ha presentato il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS - l'indirizzo dove è disponibile tale bilancio consolidato;
- b)** l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità controllate, esclusivamente o congiuntamente ad altri, nelle società collegate, specificando: la ragione sociale, la sede legale, la percentuale di capitale posseduta - se differente - la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;
- c)** l'indicazione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel punto b).

NOZIONE DI CONTROLLO

IAS 27 (par. 13)

☐ **Controllo di diritto**

Si presume vi sia controllo quando la capogruppo possiede direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, tranne casi eccezionali nei quali la maggioranza non costituisce controllo;


☐ **Controllo di fatto**

Si presume vi sia controllo quando la controllante pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti:

- a) controlla più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti il consiglio o altro organo di governo
o in alternativa
- d) ha il potere di indirizzare la maggioranza di voti in tali organi.

La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato ed includere tutte le controllate estere e nazionali.

ALTERNATIVE DI CONSOLIDAMENTO – partecipazione di (M) in (F): 60%



* Maggior valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto di Figlia. Tale differenza è riconducibile al maggior valore corrente rispetto al valore contabile delle attività di Figlia all'epoca dell'acquisizione.

Iscrizione del valore di Avviamento

IFRS 3

Ecceденza positiva (goodwill)

→ Ecceденza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla quota di interessenza dell'acquirente nel **fair value netto** delle attività, passività e passività potenziali alla data di acquisizione.
par. 51 b)

⇒ Obbligo di rilevare le attività immateriali e le passività potenziali se determinabili in modo attendibile.
par. 37, 45, 47

→ L'avviamento è rilevato tra le attività:
par. 55

- non è soggetto ad ammortamento
- ma sottoposto periodicamente a **impairment test** per verificare se ha subito o potrebbe aver subito riduzioni di valore (IAS 36 - Riduzione di valore delle attività).

Eccedenza negativa (negative goodwill)

—→ Eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel **fair value** delle attività, passività e passività potenziali identificabili, alla data di acquisto (come specificato nel par. 36) rispetto al costo dell'aggregazione aziendale.

Trattamento contabile:

- a) rideterminazione dei valori attribuiti agli elementi patrimoniali e del costo dell'aggregazione;
- b) imputazione dell'eventuale eccedenza residua come provento dell'esercizio nel quale è avvenuta l'acquisizione.

N.B. Viene meno la possibilità di rilevare l'eccedenza negativa come "*Fondo per rischi ed oneri*".

BILANCIO SEPARATO

□ *Profilo soggettivo*

Redatto da:


- ➔ *società controllante che*
 - già redige il bilancio consolidato
 -
 - è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato

- ➔ *società partecipante in entità a controllo congiunto che*
 - già redige il bilancio consolidato
 - valuta le partecipazioni a patrimonio netto
 -
 - è esonerata da tale obbligo

- ➔ *società partecipante in società collegata che*
 - valuta le partecipazioni a patrimonio netto
 -
 - è esonerata da tale obbligo perché controllata da entità che redige il bilancio consolidato

□ **Principio generale di valutazione delle partecipazioni in società controllate, entità a controllo congiunto e società collegate**

➔ **criteri specifici di valutazione***



metodo del costo

in conformità allo IAS 39

* **Le partecipazioni “classificate come possedute per la vendita” sono valutate al**



minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di vendita

PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS

➔ *Opzione di scelta del criterio di valutazione*



** Sistemazione delle eventuali differenze di valore che emergono rispetto alle valutazioni al 31 dicembre 2003*



con imputazione a Patrimonio Netto, congiuntamente a tutte le altre differenze originate dalla transizione agli IAS